

COMUNICATO UFFICIALE N. 114 Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C	C.U.	della	F.I.G.C.	dal	n.	97/AA	al	n.	106/AA,	inerenti
provvedimenti della Procura Federale.										

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 97/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 741 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Giuseppe Marco MARSELLA, Egidio FARGNOLI e della società A.S.D. SANT'AMBROGIO CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MARCO MARSELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Sant'Ambrogio Calcio, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nonostante le convocazioni per le date del 10.6.2022 e del 17.6.2022, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

EGIDIO FARGNOLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sant'Ambrogio Calcio 2020, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, successivamente alla disputa della gara Sant'Ambrogio Calcio - Sporting Club Cassino del 23.4.2022 valevole per il girone B del Campionato di Terza Categoria della Regione Lazio, inviato tramite l'applicazione messenger del proprio profilo Facebook un messaggio all'Arbitro con frasi intimidatorie, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nonostante le convocazioni per le date del 10.6.2022 e del 17.6.2022, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

A.S.D. SANT'AMBROGIO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i soggetti incolpati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe Marco MARSELLA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SANT'AMBROGIO CALCIO, e dal Sig. Egidio FARGNOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe Marco MARSELLA, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Egidio FARGNOLI, e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SANT'AMBROGIO CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 98/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 772 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Emilio BUONOCORE, Ciro MATTIELLO, Anna TROCCHIA, e della società ASD WOMAN NAPOLI C5 avente ad oggetto la seguente condotta:

EMILIO BUONOCORE, Presidente della società ASD Woman Napoli C5 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver vigilato sul rispetto degli obblighi dei propri tesserati, in particolare, per aver consentito o, comunque, non impedito, alla calciatrice Trocchia Anna, in pendenza di squalifica, e al Dirigente Mattiello Ciro, in pendenza di inibizione, di svolgere compiti organizzativi e preparatori dell'incontro tra Woman Napoli C5 – Futsal Wolves C5, disputata il 01.05.2022 e valida per il campionato di serie A2 femminile girone D;

CIRO MATTIELLO, dirigente della società ASD Woman Napoli C5 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e art. 21, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, in pendenza di inibizione, svolgeva le incombenze pre gara tra Woman Napoli C5 – Futsal Wolves C5, disputata il 01.05.2022 e valida per il campionato di serie A2 femminile girone D, relative all'accoglienza degli arbitri e alla consegna della documentazione di gara nonché per essere entrato in campo, al termine della partita, per fotografare la squadra;

ANNA TROCCHIA, calciatrice della società ASD Woman Napoli C5 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e art. 21, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, in pendenza di squalifica, partecipava alla gara tra Woman Napoli C5 – Futsal Wolves C5, disputata il 01.05.2022 e valida per il campionato di serie A2 femminile girone D, colpendo, prima con uno spintone e poi con uno schiaffo, l'avversaria IERVOLINO Alessia nonché per aver svolto le incombenze pre gara dell'incontro suddetto relative alla preparazione del campo e alla presentazione delle divise;

ASD WOMAN NAPOLI C5, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe Devastato, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD WOMAN NAPOLI C5, e dai Sig.ri Emilio BUONOCORE, Ciro MATTIELLO e Anna TROCCHIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Emilio BUONOCORE, di giorni 45 (quarantacinque) di inibizione per il Sig. Ciro MATTIELLO, di giornate 4 (quattro) di squalifica per la Sig.ra Anna TROCCHIA, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD WOMAN NAPOLI C5;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 99/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 814 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano FONTANA avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMILIANO FONTANA, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE dal 30 settembre 2021 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 38, comma 1 delle N.O.I.F., e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al signor Alfredo Geraci, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., di svolgere, nel corso della stagione sportiva 2021/2022 e precisamente sino al mese di dicembre 2021, l'attività di allenatore dei portieri in favore della società ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE, benché non fosse tesserato, nonché per avere consentito o, comunque, non impedito che, nel corso della medesima stagione sportiva 2021/2022, lo stesso svolgesse la propria attività di tecnico anche per conto della società G.S.D. GHIVIBORGO VDS svolgendo di fatto attività per più di una società.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano FONTANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano FONTANA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 680 pf 21-22 adottato nei confronti della società A.S.D. ROTONDA, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. ROTONDA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse è stata posta in essere dal Sig. Vincenzo Mitro la condotta in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rocco Di Tomaso, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ROTONDA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ROTONDA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 812 pf 21-22 adottato nei confronti della Sig.ra Rosina LIPEROTI e della società A.S.D. LAZIO 5 GLOBAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROSINA LIPEROTI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 91 del 18.10.2021, per non aver provveduto alla trasmissione, sugli appositi moduli previsti dalla LND- Divisione C5, delle liberatorie relative agli accordi economici tra la A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL (società appartenente alla LND-Divisione C5- Serie A Femminile) e le proprie calciatrici BARCA CECILIA,DE MELO PINHEIRO CATARINA ISABEL, DI MARCO ANASTASIA, FERNANDEZ DELAVEGA BEATRIZ GLORIA, GRIECO ALESSIA, **MARCON** BRUNA, MARIA, **MARTA MARCHESE SABRINA** MARCOTULLI MANUELA, MASCIA MARIA FONTANA e SICLARI VALENTINA per la Stagione Sportiva 2021 - 2022, nel termine previsto dalla citata disposizione delle N.O.I.F.;

A.S.D. LAZIO 5 GLOBAL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse è stata posta in essere dalla Sig.ra Rosina Liperoti la condotta in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 91 del 18.10.2021;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Rosina LIPEROTI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LAZIO 5 GLOBAL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Rosina LIPEROTI e di € 900,00 (novecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LAZIO 5 GLOBAL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 102/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 839 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Sylvain KANKU KANKONDE avente ad oggetto la seguente condotta:

SYLVAIN KANKU KANKONDE, calciatore tesserato per la società SSD ALATRI CALCIO A.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D. ALATRI CALCIO A.R.L. in occasione della gara Real Cassino Colosseo - Alatri Calcio del 20.5.2022, valevole per il girone E del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio, nella quale era indicato il nominativo del calciatore Sig. Alessandro De Bianchi con la maglia n.9, mentre in realtà prendeva parte alla gara il calciatore Sig. Antonio Fontana che non ne aveva titolo perché squalificato con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 396 del 19.5.2022; la partecipazione alla gara del calciatore appena citato, in particolare, è avvenuta con l'utilizzo del nominativo del calciatore sig. Alessandro De Bianchi, inserito in distinta con l'indicazione della maglia n. 9, e con l'utilizzo del tesserino provvisorio di tale atleta (matricola n.4108037) al quale è stata sostituita la foto con quella del sig. Antonio Fontana;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sylvain KANKU KANKONDE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Sylvain KANKU KANKONDE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 675 pf 21-22 adottato nei confronti della società REGGINA 1914 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

REGGINA 1914 S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Gianluca Gallo, contestati nel citato provvedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo CASTALDI in qualità di legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico, per conto della società REGGINA 1914 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società REGGINA 1914 S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 838 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Luigi Patrizio DAVINO e della società A.S.D. VIRTUS VOLLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI PATRIZIO DAVINO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. VIRTUS VOLLA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Campania L.N.D. n. 1 del 7.7.2021, e dal Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico F.I.G.C. n. 34 del 26 luglio 2021, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 - 2022, successivamente all'esonero dell'allenatore Sig. Stefano Liquidato avvenuto in data 7.2.2022, omesso di tesserare un altro tecnico abilitato a svolgere il ruolo di allenatore, consentendo alla squadra della società da lui presieduta di disputare le seguenti gare, tutte valevoli per il campionato regionale Campania di Eccellenza, senza alcun allenatore presente in panchina: Vis Ariano Accadia - Virtus Volla del 20.2.2022, Virtus Volla - Ottaviano del 19.3.2022, Montemiletto - Virtus Volla del 27.3.2022, Virtus Volla - Virtus Avellino del 3.4.2022, Grotta - Virtus Volla del 16.4.2022 e Virtus Volla - Palmese del 23.4.2022; in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in occasione della gara Virtus Volla - Palmese del 23.4.2022, valevole per il Campionato Regionale Campania di Eccellenza, indicato in distinta quale dirigente addetto agli ufficiali di gara il sig. Lorenzo Urbano, nonostante lo stesso non fosse tesserato;

A.S.D. VIRTUS VOLLA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione commessi e posti in essere dal Sig. Luigi Patrizio Davino;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Luigi Patrizio DAVINO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIRTUS VOLLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi Patrizio DAVINO, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la

società A.S.D. VIRTUS VOLLA;

- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 892 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Davide PELLEGRINO, Enzo D'ALESSIO, e della società A.S.D. CAMEROTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE PELLEGRINO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. CAMEROTA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. CAMEROTA, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. Enzo D'Alessio nonché per aver consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. CAMEROTA alla gara Atletico San Marco - Camerota del 20.11.2021 valevole per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. CAMEROTA in occasione della gara Atletico San Marco - Camerota del 20.11.2021, valevole per il Campionato di Terza Categoria, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Enzo D'Alessio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

ENZO D'ALESSIO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. CAMEROTA, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. CAMEROTA, alla gara Atletico San Marco – Camerota del 20.11.2021 valevole per il Campionato di Terza Categoria senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

A.S.D. CAMEROTA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione commessi e posti in essere dai Sigg. Davide PELLEGRINO e ENZO D'ALESSIO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide PELLEGRINO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CAMEROTA, e dal Sig. Enzo D'Alessio;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Davide PELLEGRINO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Enzo D'ALESSIO, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. CAMEROTA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 854 pfi 21-22 adottato nei confronti della Sig.ra Elena ANNUNZIATA e della società S.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ELENA ANNUNZIATA, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.R.L., omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Eduardo Matafora, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla S.S. GIUGLIANO 1928 S.R.L. in occasione della gara A.S.D. Giugliano Calcio 1928 - Raffaele Sergio Academy disputata in data 12.12.2021, valevole per il girone D del Campionato Regionale Maschile Under 17; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

S.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione commessi e posti in essere dalla Sig.ra Elena ANNUNZIATA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Elena ANNUNZIATA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società S.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Elena ANNUNZIATA, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato U17 nazionale per la società S.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli